

**D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.**<sup>1</sup>

*(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 17 aprile 1991, n. 27)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Vista la legge 26 marzo 1990, n. 69, che all'art. 1, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e conti consolidati;*

*Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;*

*Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;*

**Emana il seguente decreto legislativo:**

**Articoli 1 – 25** (*Omissis*)

**CAPO III**

**Bilancio consolidato**

**Art. 25 - Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato**

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

---

<sup>1</sup> Il testo è coordinato con le modifiche apportate da ultimo:

a) dal **D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32** (G.U. n. 73 del 28 febbraio 2007): Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, "*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore*";

b) dal **D. Lgs. 3 novembre 2008, n. 173** (G.U. n. 260 del 6 novembre 2008): Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. (In vigore dal 21 novembre 2008);

c) dal **D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39** (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010): Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

d) dal **D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 56** (G.U. n. 98 del 28 aprile 2011): Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. (In vigore dal 13 maggio 2011).

2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.  
( VII Direttiva, articoli 1 e 4 ).

#### **Art. 26 - Imprese controllate**

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

#### **Art. 27 - Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato**

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; [1] [3]

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; [2] [3]

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio [4].

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29. (5)

4. L'esonero previsto [dal comma 3] (6) è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 203. A norma dell'art. 3, dello stesso D.Lgs. 203/2001, per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro, di cui alla presente lettera, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.

(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 203. A norma dell'art. 3, dello stesso D.Lgs. 203/2001, per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro, di cui alla presente lettera, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.

(3) Tali limiti sono stati così elevati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (G.U. n. 260 del 6 novembre 2008) – In vigore dal 21 novembre 2008.

I limiti precedenti, fissati dal D. Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 (G.U. n. 276 del 27 novembre 2006) - In vigore dal 12 dicembre 2006, erano, rispettivamente, i seguenti: 14.600.000 euro e 29.200.000 euro.

(4) Comma sostituito dall'art. 19, comma 2, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 56 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2011) – In vigore dal 13 maggio 2011.

(6) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 56 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2011) – In vigore dal 13 maggio 2011.

## **Art. 28 - Casi di esclusione dal consolidamento**

[1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inadatto a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29.] (1)

2. Possono essere [inoltre] (2) escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

( VII Direttiva, articoli 13 e 14 ).

(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(2) Parola soppressa dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

## **Art. 29 - Redazione del bilancio consolidato**

1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in

casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. [1]

(1) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 8, lett. b), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

### **Art. 30 - Data di riferimento del bilancio consolidato**

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.

2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

( VII Direttiva, art. 27 ).

### **Art. 31 - Principi di consolidamento**

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".

5. [1]

(1) Comma abrogato dall'art. 2 bis, comma 4, lett. a), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 503.

### **Art. 32 - Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati**

1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare

i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.

3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".

4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

( VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23 ).

### **Art. 33 - Consolidamento delle partecipazioni**

1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.

4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

( VII Direttiva, articoli 19, 30, 31 ).

### **Art. 34 - Uniformità dei criteri di valutazione**

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

( VII Direttiva, art. 29, 1 ), 3 ).

### **Art. 35 - Scelta dei criteri di valutazione**

1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.

2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

( VII Direttiva, art. 29, 2 ).

### **Art. 36 - Partecipazioni non consolidate**

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese [collegate] (1) sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.

[3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.] (2)

( VII Direttiva, art. 33 ).

(1) La parola tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

### **Art. 37 - Consolidamento proporzionale alla partecipazione**

1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.

2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

( VII Direttiva, art. 32 ).

### **Art. 38 - Contenuto della nota integrativa**

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

a) i criteri di valutazione applicati;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico [1].

[o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.] (2)

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati; (3)

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati. (3)

o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. (6)

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi [del comma 1] (4) dell'art. 36;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario

derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (5)

(1) Lettera aggiunta dall'art. 2bis, comma 4, lett. b), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 503.

(2) Lettere aggiunte dall'art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004) – In vigore dal 1° gennaio 2005.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (G.U. n. 260 del 6 novembre 2008) – In vigore dal 21 novembre 2008.

(4) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(5) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (G.U. n. 260 del 6 novembre 2008) – In vigore dal 21 novembre 2008.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010) – In vigore dal 7 aprile 2010.

### **Art. 39 - Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni**

1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

a) la denominazione, la sede e il capitale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

( VII Direttiva, art. 34 ).

### **Art. 40 - Relazione sulla gestione**

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori [contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione] (1) nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti [, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.] (2)

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,



riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (3)

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
- c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

[d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

- 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.] (4)

2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. (5)

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(2) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004) – In vigore dal 1° gennaio 2005.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2007) – In vigore dal 12 aprile 2007.

#### **Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). (1)**

1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale.

2. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio consolidato.

3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione. (2)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010) – In vigore dal 7 aprile 2010.

(2) Si riporta il testo dell'art. 41 nella sua precedente formulazione:

#### **Art. 41 - Controllo del bilancio consolidato**

1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.

3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.

4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.

4-bis. La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
  - b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.
- 4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
- 4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore. (2)
5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.
6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.”.

#### **Art. 42 - Pubblicazione del bilancio consolidato**

1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
  2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
  3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile. [1]
- (1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526.

#### **Art. 43 - Obblighi delle imprese controllate**

1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

### **CAPO IV**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 44 - Enti creditizi e finanziari**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari [1].
  2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria [2].
- (1) Vedi D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
- (2) Vedi comunicazione CONSOB 23 febbraio 1994, n. 1437.

#### **Art. 45 - Bilancio d'esercizio**

1. Le disposizioni del presente decreto relative al bilancio d'esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Se il costo originario di una immobilizzazione acquisita o prodotta prima della pubblicazione del presente decreto non può essere agevolmente determinato, ai fini dell'art. 10, n. 2, esso può essere sostituito dal più remoto valore di iscrizione conosciuto; di ciò deve farsi menzione nella nota integrativa.

#### **Art. 46 - Bilancio consolidato**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono raddoppiati.

3. Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, le società non quotate in borsa che non intendano avvalersi della facoltà accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice civile come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41, commi 5 e 6.

4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.